

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1679 del 07 agosto 2012**

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “.....” presentato nell’ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010.

Premesso che:

A seguito di quanto disposto dall’art. 12 e dall’art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 229/99, concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari Istituzionali (D.I.), individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’anno 2010, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 17 maggio 2012, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

il comma 814 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) dispone che, nell’ambito delle risorse previste dall’art. 12 del D. Lgs. 502/92, il 5% dei fondi a carico del Ministero della Salute sia destinato al finanziamento, in via sperimentale, dei progetti di ricerca sanitaria svolti dai Destinatari Istituzionali (D.I.) individuati dall’art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, e presentati da giovani ricercatori, in qualità di Principal Investigator (P.I.), intendendo ricercatori di età inferiore ai quarant’anni;

il Ministro della Salute, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito il programma di attuazione dell’attività di ricerca, prevedendo due procedure distinte, una per la ricerca sanitaria finalizzata e l’altra per i giovani ricercatori, attraverso il Bando Ricerca Finalizzata 2010, pubblicato il 23 settembre 2011. Il Bando in questione prevede la possibilità di presentare progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a euro 85.627.000,00 e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le aree tematiche a cui devono rispondere i progetti di ricerca, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN) e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

il Bando Ricerca Finalizzata 2010 ha introdotto, tra l’altro, quale nuova tipologia il Progetto Estero, intendendo progettualità realizzate in collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed operanti all’estero e ricercatori italiani attivi in Italia;

a seguito del processo di valutazione dei progetti presentati, il Ministero della Salute ha approvato la graduatoria finale proposta dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, la quale prevede tra l’altro lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata/giovani ricercatori “.....” area presentato dalla Regione del Veneto in qualità di D.I. ex art. 12 del D.Lgs.502/92;

la Regione del Veneto è chiamata a sottoscrivere con il Ministero della Salute la convenzione per l’attuazione del progetto in argomento;

la Regione del Veneto, in qualità di Destinatario Istituzionale del progetto, ha la responsabilità del coordinamento metodologico ed organizzativo delle attività di ricerca ed è tenuta a stipulare apposita convenzione con l’ente presso il quale troverà realizzazione la ricerca che disciplini i conseguenti rapporti amministrativi e finanziari secondo lo schema tipo approvato con DGRV n. del;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dal Dott. ..., nato a ... il ... e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in

Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10 gennaio 1997, 1;

e

AZIENDA

rappresentata dal Dott. nato a ... il ..., il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda, con sede in ..., codice fiscale n ..., nella sua qualità di Direttore Generale;
si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1

Con la presente convenzione l'Azienda si impegna a svolgere il progetto di ricerca "....." secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato dalla Regione del Veneto nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2010, approvato e ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute. Detto piano esecutivo, unitamente alle relative schede finanziarie, costituisce parte integrante della presente convenzione. Il progetto citato viene finanziato dalla Regione del Veneto per un importo di Euro= con il finanziamento concesso dal Ministero della Salute alla Regione del Veneto.

ART. 2

La ricerca avrà la durata di anni a decorrere dalla data di inizio attività che la Regione del Veneto comunicherà al Ministero della Salute per lo svolgimento del progetto in questione. Tale adempimento costituisce presupposto indispensabile per avviare le procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui al successivo art. 3.

L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione è di competenza del Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti, che si avvarrà della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

ART. 3

La Regione del Veneto si impegna a corrispondere all'Azienda la somma di Euro= per l'attività che verrà espletata durante lo svolgimento del progetto.

Il finanziamento sarà erogato, non appena introitato dal Ministero della Salute, con le seguenti modalità:

- la prima rata, pari al ... % del finanziamento complessivo assegnato, verrà corrisposta a seguito della comunicazione al Ministero della data di inizio attività;
- la seconda rata pari al ... % sarà erogata alla scadenza del anno/mese di attività, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'art. 4;
- il rimanente ... % a conclusione del progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione conclusiva del progetto di cui all'art. 7.

ART. 4

Al termine del anno/mese di attività, per il pagamento della seconda rata, l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato di attuazione della ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico e dal legale rappresentante dell'Azienda, corredata dalla rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività di ricerca.

La predetta relazione, oltre a contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole unità operative, dovrà anche essere preceduta da una sintesi, a cura del responsabile scientifico del progetto, che descriva nella globalità lo stato di avanzamento dei lavori di ricerca.

La relativa documentazione amministrativa - contabile dovrà essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e dovrà essere trattenuta agli atti.

Nel caso in cui l'Azienda non adempia a quanto previsto dai precedenti commi, la Regione del Veneto ha facoltà, previa comunicazione, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento ed il recupero delle somme erogate comprensive degli eventuali interessi maturati. La sospensione del finanziamento sarà

disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso la Regione chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea dalla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti o dalla Commissione Nazionale per la Ricerca a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto nel piano esecutivo approvato dal Ministero, la Regione del Veneto potrà richiedere all'Azienda tutti i chiarimenti e le integrazioni necessarie da sottoporre al Ministero della Salute secondo le modalità e con le scadenze che saranno dallo stesso indicate.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano al Ministero di esprimere un motivato parere favorevole, lo stesso potrà trasmettere la documentazione alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per la successiva valutazione.

Le parti s'impegnano fin d'ora ad accettare, quanto sarà deciso in merito dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

ART. 5

Il Ministero della Salute – sentita la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria - ha la facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

ART. 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere richieste modifiche al piano esecutivo. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario. Le proposte di variazioni, corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile scientifico della ricerca, dovranno comprovare che le modifiche stesse siano richieste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e che risultino indispensabili per tal finalità. La Regione del Veneto sottoporrà le richieste in questione all'approvazione del Ministero della Salute.

ART. 7

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute per un periodo massimo di mesi dalla data di scadenza iniziale, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal rappresentante legale dell'Azienda. Tale richiesta dovrà pervenire presso i competenti uffici regionali entro e non oltre i 120 giorni precedenti la data di scadenza del progetto di ricerca.

ART. 8

A conclusione del progetto di ricerca, per l'erogazione del saldo, alla data di scadenza naturale o prorogata, l'Azienda dovrà inviare alla Regione del Veneto, non oltre giorni dalla scadenza prevista, la relazione conclusiva che dimostri esaurientemente la coerenza dell'attività svolta con il programma esecutivo approvato, gli obiettivi raggiunti, i documenti prodotti e le relative pubblicazioni realizzate, nonché il resoconto economico complessivo delle spese sostenute nella realizzazione delle attività.

La predetta relazione dovrà contenere anche una sintesi, a cura del responsabile scientifico del progetto, che descriva nella globalità lo stato di avanzamento dei lavori di ricerca.

Nel caso in cui l'Azienda non adempia, la Regione del Veneto ha facoltà, previa comunicazione, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, la Regione del Veneto potrà richiedere all'Azienda tutti i chiarimenti necessari da sottoporre al Ministero della Salute, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte del Ministero della Salute.

In caso di contestazioni, le parti si impegnano sin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria e l'Azienda provvederà, se richiesto, alla restituzione delle somme percepite entro l'anno contabile di definizione del procedimento.

ART. 9

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa

richiesta alle parti firmatarie. Nel caso in cui il contraente intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa a ad eventuali brevetti derivati, deve farne esplicita richiesta alla Regione del Veneto che provvederà ad inoltrarla al Ministero della Salute. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero della Salute e delle parti firmatarie la presente convenzione.

ART. 10

I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del presente progetto, possono essere acquisiti solo a mezzo leasing ovvero in comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero della Salute per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile ed il pagamento di quote parte stipendiali per il personale dipendente fatta salva l'esclusione dal divieto per eventuali borse di studio o contratti a progetto legati alla convenzione in questione.

ART.11

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e alla convenzione firmata da Ministero della Salute e Regione del Veneto per l'esecuzione del progetto.

Le parti provvederanno a registrazione della presente convenzione solamente in caso d'uso, in forza dell'art.10 della tariffa parte II allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione, in caso non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, foro competente sarà quello di Venezia.

Sono a carico del beneficiario tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia, lì
PER LA
REGIONE VENETO
Dott.

PER L'AZIENDA
ULSS
Dott.